Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno XLVI **Roma** **Mercoledì, 8 aprile 1925** **Numero 82**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 613.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 360.

Provvedimenti economici a favore dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, recante provvedimenti a favore dei maestri elementari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, del Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti delle scuole elementari è aumentato delle somme sottoindicate:

insegnante straordinario . . . . L. 900

insegnante ordinario con non oltre dodici anni di servizio, escluso quello di straordinario. . . . . » 1000

insegnante ordinario con oltre dodici anni di servizio, escluso quello di straordinario . » 1200

Art. 2.

A titolo di concorso nella maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto, i comuni, le cui scuole elementari dipendono dalle amministrazioni scolastiche regionali, corrispondono allo Stato un contributo annuo di lire quattrocento per ciascun posto di insegnante.

Le Intendenze di finanza ritireranno dai Comuni anzidetti, in relazione al contributo di cui al comma precedente e di quello stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, le prescritte delegazioni quinquennali sulla sovrimposta alle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e, in difetto di tali cespiti, delegazioni sulle altre entrate comunali per le quali gli esattori abbiano l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In caso di insufficienza di disponibilità sulle entrate di cui al precedente comma, le delegazioni possono essere rilasciate sui proventi del dazio consumo.

Per il rilascio delle predette delegazioni non occorre speciale deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 3.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, per gl'insegnanti elementari dipendenti dai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole e dai corpi morali che mantengono scuole elementari, resta a carico dei comuni e dei corpi morali medesimi.

Art. 4.

La quota di spesa per ogni scuola provvisoria, da corrispondersi agli enti culturali delegati, ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, rimane confermata, per il triennio in corso, nella misura risultante dalla tabella B, annessa al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2996.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 *aprile* 1925.

Atti del Governo, registro 235, *foglio* 35. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 614.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 361.

Provvedimenti economici a favore dei ricevitori postali, procaccia e portalettere rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, concernente le retribuzioni per i servizi rurali delle poste, e il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 1127, sulle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La retribuzione dei titolari delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e degli uffici secondari, che risulterà dalla liquidazione triennale in corso, avente effetto dal 1° luglio 1924, è, con decorrenza dal 1° aprile 1925, aumentata del dieci per cento, con obbligo da parte dei titolari predetti di aumentare in egual misura gli assegni di cui godono attualmente i loro supplenti e fattorini.

Lo stesso aumento percentuale è concesso, con la medesima decorrenza suindicata, ai titolari delle ricevitorie e degli uffici secondari, provenienti dalla trasformazione degli uffici delle nuove provincie, di cui al Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995 e successive modificazioni, in base alla retribuzione loro assegnata con le norme speciali per essi stabilite.

Fino a che non siano ultimate le operazioni relative alla suddetta liquidazione triennale, l'aumento del dieci per cento viene calcolato sulla retribuzione complessiva provvisoria che i titolari delle ricevitorie e degli uffici secondari percepiscono attualmente, a norma dell'articolo 37 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 1127, salvi i necessari conguagli quando sarà stata fissata definitivamente la nuova retribuzione triennale.

Anche sulle retribuzioni da stabilirsi, dopo il periodo di prova, per le ricevitorie di nuova istituzione, e su quelle che saranno modificate per variazione di servizi, verrà calcolato l'indicato aumento del dieci per cento con decorrenza non anteriore al 1° aprile 1925.

Art. 2.

Le retribuzioni degli agenti rurali, comprese in esse le indennità e l'assegno di cui agli articoli 3 e 4 del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2010, sono elevate del dieci per cento a decorrere dal 1° aprile 1925, con un aumento minimo annuo di lire duecento ed un aumento massimo annuo di lire quattrocento.

A decorrere dalla stessa data è concesso ai procaccia a piedi, portapieghi e scambisti vincolati con obbligazione, anzichè con contratto, un aumento di retribuzione in ragione del dieci per cento, con lo stesso minimo e lo stesso massimo di cui al comma precedente.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 36. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 615.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 362.

Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e dei Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pensioni provvisorie spettanti agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale a termini delle disposizioni in vigore sono aumentate nella misura seguente:

per gli ufficiali superiori ed inferiori, del trenta per cento;

per i generali di divisione e di brigata e gli ufficiali di grado equiparato, del quaranta per cento;

per i generali di corpo d'armata e gli ufficiali di grado equiparato, del quarantacinque per cento.

Art. 2.

Gli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi da autorità mobilitate per servizi resi presso l'Esercito operante fra il 23 maggio 1915 e il 4 novembre 1918, abbiano cessato, con provvedimento d'autorità, dal servizio attivo permanente potranno, a loro domanda, essere presi in esame per essere considerati quali riammessi in servizio attivo permanente dal giorno della cessazione, col grado stesso che rivestivano allora, ai soli effetti delle leggi sulle pensioni, senza diritto ad arretrati di stipendio e di indennità.

Gli ufficiali considerati riammessi in servizio attivo permanente verranno collocati in posizione ausiliaria speciale dal 1° luglio 1920. Tale collocamento, per tutto il tempo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, avrà effetto soltanto nei riguardi delle leggi sulle pensioni e delle eventuali promozioni e non darà quindi diritto ad arretrati di pensione e di indennità.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro della Guerra di concerto con quello delle Finanze saranno stabilite le norme e le condizioni relative alla riammissione in servizio attivo permanente, al collocamento in posizione ausiliaria speciale, all'avanzamento e al collocamento a riposo degli ufficiali predetti.

Art. 3.

La pensione provvisoria degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a norma del precedente articolo sarà liquidata in base al grado col quale gli ufficiali stessi cessarono dal servizio attivo.

La pensione definitiva di riposo sarà liquidata con le norme ordinarie, ma la media degli stipendi sulla quale la liquidazione avverrà non potrà essere inferiore a quella che servì di base per la pensione provvisoria.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 12 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 779, è sostituito dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore del decreto medesimo:

« Il precedente comma non si applica per gli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria speciale, posteriormente al 1° gennaio 1924, eccetto il caso in cui la pensione di riposo risulti inferiore a quella che sarebbe stata liquidata ove il richiamo non fosse avvenuto ».

Art. 5.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali che, se non fossero deceduti, avrebbero potuto fruire delle disposizioni dei precedenti articoli, potranno chiedere l'eventuale conseguente rettificazione della pensione.

Art. 6.

Agli ufficiali in congedo provvisorio è concesso, dalla data d'attuazione del presente decreto, l'aumento d'indennità mi-

litare assegnato per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 171 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, restando in conseguenza abrogata, dalla data predetta, la disposizione del quarto comma dell'art. 174 del Regio decreto suindicato.

Questo decreto andrà in vigore dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 37. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 616.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 363.

Provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Veduto il testo unico di legge sul trattamento economico e giuridico dei salariati dello Stato approvato con Regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2114;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il supplemento di servizio attivo del personale fuori quadro e di quello appartenente ai gruppi *A*, *B* e *C*, dell'ordinamento gerarchico, di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è aumentato, per i singoli gradi, delle somme di seguito indicate:

Grado		L.
Grado	1°	L. 9,000
»	2°	» 8,000
»	3°	» 7,500
»	4°	» 7,000
»	5°	» 5,500
»	6°	» 4,000
»	7°	» 3,000
»	8°	» 2,500
»	9°	» 2,000
»	10°	» 1,500
»	11°	» 1,200
»	12°	» 1,000
»	13°	» 900

Per il personale subalterno nonchè per i sottufficiali e i graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, provvisti di stipendio, il supplemento di servizio attivo è aumentato in ragione del dieci per cento dell'importo complessivo dello stipendio e del supplemento medesimo.

Sono altresì aumentate, nella stessa misura del dieci per cento:

1° le paghe giornaliere:

a) dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, delle Regie Capitanerie di porto e dei graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, non considerati al secondo comma del presente articolo;

b) degli appuntati dell'arma dei Reali carabinieri e del corpo della Regia guardia di finanza, dei carabinieri e delle guardie di finanza, nonchè delle guardie scelte e delle guardie del corpo degli agenti di custodia delle carceri;

2° le retribuzioni mensili degli incaricati stabili e le paghe giornaliere degli operai permanenti;

3° gli assegni complessivi del personale straordinario, avventizio, diurnista e assimilato, non operaio, detratta in ogni caso una quota pari alla indennità spettante, secondo il Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, al personale non avente persone a carico;

4° le retribuzioni orarie per lezioni od esami, spettanti ai professori supplenti ed incaricati delle Regie scuole medie e degli altri istituti d'istruzione, dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

Gli aumenti di cui al primo comma del presente articolo sono estesi, in misura ridotta a tre quarti, agli ufficiali delle categorie in congedo di cui al primo comma dell'art. 158 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli aumenti concessi alla prima applicazione del presente decreto, nel grado ricoperto alla entrata in vigore del decreto medesimo, non sono calcolati ai fini del riassorbimento degli assegni personali.

Gli aumenti conferiti ai sensi del terzo comma del presente articolo, sulle paghe e retribuzioni indicate ai numeri 1 e 2 del comma stesso, non sono computabili ai fini di pensione.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al personale appartenente ad istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di Enti locali, compreso nell'allegato VIII al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

La maggiore spesa occorrente per l'applicazione del presente articolo è ripartita tra i vari Enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 38. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 617.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1925, n. 364.

Provvedimenti economici a favore del clero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1283, concernente miglioramenti a favore del clero, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1925 e fino al 30 giugno 1928 sono elevati:

a) l'assegno supplementare ai parroci del Regno nella misura necessaria per portare la congrua, compresi i proventi casuali, a lire tremilacinquecento, al netto delle imposte e tasse, dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191, fermo restando il disposto dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per le parrocchie aventi meno di duecento abitanti:

b) l'onorario annuo consentito dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, e dal Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1764, a favore degli economi spirituali civilmente riconosciuti, durante la vacanza delle parrocchie aventi un reddito beneficiario inferiore alle lire novecento fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, da lire mille a lire milleduecentocinquanta;

c) il limite delle congrue per gli ecclesiastici di cui all'articolo 3 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 164, compresi i proventi casuali:

1° per i vicari e cappellani curati, riconosciuti ed esercitanti completo ministero parrocchiale con autonomia e indipendenza, da lire millecinquecento a lire duemila;

2° per i canonici investiti delle due prime dignità dei capitoli cattedrali e palatini, da lire tremila a lire quattromila; per i canonici investiti di altra dignità o di particolare ufficio, da lire tremila a lire tremilacinquecento; per i canonici semplici da lire duemilacinquecento a lire tremila; per i canonici minori (mansionari, beneficiati, ecc.), da lire millecinquecento a lire duemila;

3° per i vescovi od arcivescovi che esercitano il loro ufficio in sede metropolitana, da lire dodicimila a lire diciottomila; per gli altri vescovi od arcivescovi e per i prelati o abati aventi giurisdizione vescovile, da lire dodicimila a lire diciassettemila.

L'assegno del quindici per cento per spese di culto, nei casi in cui è dovuto ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, è accresciuto in ragione dell'aumentata congrua.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° aprile 1925, e fino al 30 giugno 1928, la congrua dei parroci di Roma è elevata a lire seimila ed estesa a tutti i titolari delle parrocchie attualmente esistenti nella Capitale.

Le disposizioni di cui alla lettera *c*) n. 2° del precedente articolo 1 sono applicate, con la decorrenza medesima, e fino al 30 giugno 1928, anche ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Art. 3.

A decorrere dal 6 aprile 1925, e fino alla rata di scadenza al 5 luglio 1928, gli assegni ai membri delle collegiate e agli investiti di benefici e cappellanie soppresse e le pensioni monastiche corrisposti dall'amministrazione del fondo per il culto sono raddoppiati.

Art. 4.

Il limite di spesa di lire ottocentomila, stabilito dalla legge 23 marzo 1853, n. 1485, per la concessione di assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna, facenti carico all'amministrazione del fondo per il culto, è elevato, per l'esercizio finanziario 1924-25, a lire novecentoventimila e per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28, a lire un milione duecentottantamila.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1924 i rimborsi dovuti dallo Stato al Fondo per il culto, in dipendenza dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, e dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156, sono consolidati nella somma annua di lire diecimilionicinquecentomila.

Art. 6.

Per provvedere alle concessioni di cui ai precedenti articoli è elevato:

a) di lire otto milioni trecentosettantacinquemila per l'esercizio finanziario 1924-25, e di lire trentatre milioni cinquecentomila per ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28, il contributo dello Stato al fondo per il culto, di cui ai Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164;

b) di lire centoventicinquemila per l'esercizio finanziario 1924-25, e di lire cinquecentomila per ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28, il contributo annuo dello Stato al fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 39. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 618.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 328.

Estensione al personale delle categorie A e C della Regia avvocatura erariale del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, contenente disposizioni per le carte di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato, per la concessione di biglietti di servizio gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, col quale fu data facoltà di provvedere con decreto Reale al completamento, alla coordinazione e all'attuazione del decreto stesso;

Ritenuta che la delega legislativa fu solo in parte esercitata con il R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al coordinamento del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, anche con il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, modificato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2949;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale delle categorie *A* e *C* della Regia avvocatura erariale sono estese le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2949, concernenti il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, tenuto conto della equipollenza dei gradi e con le seguenti limitazioni:

a) le carte di libera circolazione sono concesse soltanto ai funzionari di grado non inferiore al quarto della tabella *B* allegata al R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9;

b) alle famiglie dei funzionari dei gradi quinto, sesto e settimo è concesso soltanto un biglietto annuo di andata e ritorno di prima classe;

c) ai funzionari dei gradi dal nono al tredicesimo, di cui alla detta tabella e alle relative famiglie, è concesso annualmente un solo biglietto di andata e ritorno di seconda classe.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1925.
Atti del Governo, registro 234, foglio 159. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 619.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 358.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2074;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Cap. n. 2-*bis*: Premi di operosità agli impiegati di ruolo appartenenti al gruppo *C*, ecc. . .	L.	50,000
Cap. n. 32: Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	»	200,000
Cap. n. 72 *ter* (nuovo): Indennità giornaliera fissa ai militari automobilisti del ruolo specializzato dei CC. RR.	»	230,000
	L.	480,000

Diminuzioni:

Cap. n. 2: Retribuzioni per il servizio di copia.	L.	50,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 30. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 620.

REGIO DECRETO 19 marzo 1925, n. 355.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 2290, che autorizza la Camera di commercio e industria di Caserta a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati;

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Vista la deliberazione 4 febbraio 1925 del Commissario governativo della predetta Camera;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Caserta è autorizzata a percepire i diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:

1° Per scritturazione di ogni facciata o frazione di facciata (indistintamente per tutti gli atti oltre agli eventuali altri diritti), L. 0.50;

2° Per ogni copia di deliberazione e di atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici e relativa autenticazione, L. 7;

3° Per ogni certificato di prezzi risultanti dalle mercuriali della Camera, di iscrizione nel registro delle ditte o in uno dei ruoli formati dalla Camera, L. 6;

4° Per ogni certificato indicante una serie di prezzi oppure prezzi non risultanti dalle mercuriali camerali, L. 10;

5° Per ogni certificato relativo ad usi e consuetudini accertate, L. 10;

6° Per ogni richiesta di accertamento di usi e consuetudini oltre il diritto sul certificato, L. 10;

7° Per ogni certificato da servire a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni, gare e per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale, pesatore pubblico od altro ufficio analogo, L. 10;

8° Per certificati non altrimenti specificati, L. 6;

9° Per ogni legalizzazione di firma, L. 3;

10° Per ogni certificato di origine, L. 1;

11° Per ogni carta di autorizzazione per viaggiatori di commercio, L. 3;

12° Per ogni designazione di arbitri o periti, L. 15;

13° Per ogni iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera (dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo), L. 20;

14° Per ogni visione di atti, deliberazioni o documenti depositati negli uffici della Camera, L. 2;

15° Per ogni facciata in più della prima, per ogni atto o certificato, L. 1.50;

16° Per ogni informazione o elenco di nominativi, data per iscritto, oltre le spese postali, L. 2.

Art. 2.

I diritti di cui innanzi sono percepiti con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 27. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Caserta.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Caserta quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono muniti del bollo di ufficio.

Art. 2.

La Camera, oltre a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri o dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza o da informazioni assunte, facendone, in questo caso, espressa menzione sugli atti stessi.

Art. 3.

Le domande per il rilascio di certificati debbono essere presentate, preferibilmente per iscritto, alla segreteria della Camera, la quale vi darà corso nell'ordine di presentazione, senza ritardo, salvo il tempo per assumere informazioni e raccogliere i congrui elementi ove occorra.

Art. 4.

I richiedenti dovranno pagare alla Camera, al momento della richiesta, i diritti fissati dalla tariffa di cui al Regio decreto che approva il presente regolamento. Non sono quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizioni, ecc.

Art. 5.

Salvo i casi di certificati soggetti a tariffa speciale in base a particolari disposizioni di legge, gli atti rilasciati in carta libera dietro richiesta di privati, a norma di legge, sono soggetti al solo pagamento dei diritti per la scritturazione, in base alla allegata tariffa.

Art. 6.

Ogni riscossione sarà comprovata mercè apposizione di marche amministrative da annullarsi con bollo di ufficio.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio; spetterà alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 8.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufficio dovrà farsi mensilmente nei primi cinque giorni di ciascun mese, ed in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate supera le L. 400.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale
NAVA.

Numero di pubblicazione 621.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1925, n. 359.

Importazione temporanea degli oli greggi genuini di oliva per essere purificati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Sentito il Comitato istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato col R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'importazione temporanea degli oli greggi genuini di oliva per essere purificati. L'importazione temporanea è ammessa per quantità non inferiori a 100 kg.

Art. 2.

Agli effetti dello scarico della bolletta di temporanea importazione per ogni 100 kg. di prodotto temporaneamente importato dovranno essere riesportati:

a) una quantità di olio genuino puro pari a 100 kg. diminuita:

1. di kg. 2 per ogni per cento di acidità espressa in acido oleico contenuta nell'olio temporaneamente importato, previa detrazione di tale per cento del numero fisso 1;
2. ed inoltre di kg. 2 per altri cali di lavorazione.

b) una quantità di residui della lavorazione (paste) pari a kg. 3 per ogni per cento di acidità calcolata in acido oleico contenuta nell'olio temporaneamente importato, previa detrazione da tale per cento del numero fisso 1.

Art. 3.

E' in facoltà dell'importatore di sottrarsi in tutto o in parte all'obbligo della riesportazione dei residui della lavorazione (paste) di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, mediante il pagamento totale o parziale corrispondente, per tali residui, del dazio ridotto di L. 6 oro il quintale previsto dalla nota sotto il numero 125 della tariffa doganale per gli oli di semi, escluso quello di lino, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari.

Art. 4.

Gli oli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno sottoposti ad analisi, su campioni da prelevarsi all'atto dell'importazione per stabilire la loro genuinità ed il grado di acidità.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di fare eseguire su campioni da prelevarsi all'atto della esportazione, le analisi occorrenti ad accertare che l'olio di oliva, diretto all'estero, sia genuino e puro.

In ogni caso le spese per il prelevamento dei campioni e per le relative analisi sono a carico dell'importatore.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, è autorizzato a stabilire il termine utile per la riesportazione dei prodotti e ad emanare le altre norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 622.

REGIO DECRETO 12 marzo 1925, n. 349.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia e funicolare vesuviana.

N. 349. R. decreto 12 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia e funicolare vesuviana.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1925.

Numero di pubblicazione 623.

REGIO DECRETO 12 marzo 1925, n. 350.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Napoli-Ottaiano-Sarno e Circumvesuviana.

N. 350. R. decreto 12 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Napoli-Ottaiano-Sarno e Circumvesuviana.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1925.

Numero di pubblicazione 624.

REGIO DECRETO 12 marzo 1925, n. 352.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Vallesessera (linea Griguasco-Coggiola).

N. 352. R. decreto 12 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Vallesessera (linea Griguasco-Coggiola).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1925.

Numero di pubblicazione 625.

REGIO DECRETO 5 marzo 1925, n. 353.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Don Antonio Caldani, in Molini di Triora.

N. 353. R. decreto 5 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Don Antonio Caldani di Molini di Triora, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1925.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Isola del Giglio, di Cotrone e di Vetralla.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1924, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Isola del Giglio e nominato Regio commissario il sig. Volpato Luigi, segretario comunale;

Ritenuto che il predetto Commissario non ha ancora compiuta la sistemazione dell'amministrazione affidatagli e di tutti i servizi dipendenti, e che pertanto si rende necessaria la proroga dei poteri affidatigli per altri tre mesi;

Veduto l'art. 323 della vigente legge comunale e provinciale modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogata di tre mesi la ricostituzione del Consiglio comunale di Isola del Giglio.

Grosseto, addì 7 marzo 1925.

Il Prefetto: G. Maggiotto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 7 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cotrone;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cotrone è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 16 marzo 1925.

Il Prefetto: Giovara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 4 gennaio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Vetralla;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vetralla è prorogato di tre mesi.

Roma, addì 30 marzo 1925.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica dell'Agro Bresciano.

Con decreto in data 4 aprile 1925, n. 3304, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di 1ª categoria per l'Agro Bresciano tra il Mella e il Chiese, con sede in Brescia, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza del 14 dicembre 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 79

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 6 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	125 77	Belgio	—
Londra	116 585	Olanda	—
Svizzera	470 25	Pesos oro	—
Spagna	345 75	Pesos carta	—
Berlino (marco oro)	—	New-York	24 341
Vienna (Shilling)	—	Russia	—
Praga	—	Belgrado	—
Dollaro canadese	—	Budapest	—
Romania	—	Oro	469 67

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 55
	3.50 % » (1902)	—
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	97 71
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 12

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 9 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di maggio 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
			. . . .		
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19618	83966	Novelli Augusto - Nessi Angelo	« L'Ascensione ». - Commedia musicale in tre atti, versi di Nessi Angelo. — Presentato, pel visto, il copione della commedia musicale. — Libretto	Sonzogno — Casa musicale	Inedita. — Mai rappresentata.
19619	83967	Cutrufelli Ignazio	« Addio piccola ». - Dramma in tre atti	Cutrufelli Ignazio	Id. id.
19621	83969	Lotti Alessandro - Barnini Pietro	« Fiammetta ». - Operetta in tre atti, musica di Lotti Alessandro e libretto di Barnini Pietro	Barnini Pietro — Lotti Alessandro	Id. id.
19623	84063	Marchioni Anita	« Tramonto di Donna Clara ». - Dramma in tre atti. — Libretto	Marchioni Anita	Id. id.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19616	83964	Bucaneve Gino	« Scampolo ». - Composizione per canto e pianoforte su parole dello stesso	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai eseguita.
19617	83965	Detto	« Il bucaneve ». - Composizione per pianoforte e canto su parole dello stesso	Detta	Id. Id.
19622	84021	Perosi Lorenzo	« I cinque salmi di David » in cinque parti. — Partitura per soprano, coro ed orchestra	Perosi Lorenzo	Inedita. — Eseguita la prima volta a Fabriano il 6 ottobre 1923.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19620	83968	Bachi Arturo - Rosenfeld Alessandro	« Nuovo spettacolo a base di proiezioni ». - Mimodramma	Bachi Arturo - Rosenfeld Alessandro	Inedita. — Mai rappresentata.

Roma, 7 luglio 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	112238	Salamone Pietro di Vito, dom. a Partinico (Palermo) vincolata L.	45.50
Consolidato 5 %	65452	Chiaia Mariannina fu Carlo, moglie di Guarnieri Andrea fu Giuseppe, dom. in Bari, vincolata »	1620 —
Id.	348488	Intestata come la precedente, vincolata »	475 —
Id.	41855	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo in Ivrea (Torino) »	25 —
Id.	99757	Intestata come la precedente »	25 —
P. N. 5 %	25234	Fabbriceria Parrocchiale di S Bernardo di Ivrea (Torino) »	5 —
Consolidato 5 %	319693	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo d'Ivrea (Torino) »	2630 —
3.50 %	72770	Succursale sotto il titolo di S. Bernardo in Ivrea »	112 —
Id.	73164	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo frazione d'Ivrea per adempimento perpetuo dei pesi portati dall'atto di donazione 29 settembre 1855, rogato Ripa notaio in Ivrea, la cui accettazione venne autorizzata con R. decreto 26 maggio 1856 »	14 —
Id.	140906	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo borgata d'Ivrea (Torino) »	472.50
Id.	318898	Beneficio Parrocchiale di S. Bernardo in Ivrea (Torino) »	252 —
Id.	415646	Intestata come la precedente »	101.50
Id.	705679	Intestata come la precedente »	7 —
Id.	10648	Chiesa Parrocchiale di S. Bernardo in Ivrea (Torino) »	101.50
Id.	696201	Fabbriceria della chiesa Parrocchiale di S. Bernardo in Ivrea (Torino) vincolata »	210 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie emesso il 3 dicembre 1923 dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso	9883	Pasqualetti Domenico fu Angelo . capitale »	2200 —
3.50 %	293238	Pisoni-Bottelli Erminia fu Giovanni, moglie di Lamberti Eugenio, dom. in Arona (Novara) vincolata »	847 —
Consolidato 5 %	56371	Nolli Mario fu Rodrigo, dom. in Napoli »	210 —
Id.	56372	Intestata come la precedente »	315 —
Id.	228928	Vicedomini Anna di Beniamino, moglie di Arturo Alessandro, dom. a Tramonti (Salerno) vincolata »	1000 —
3.50 %	567772	Stancanelli Antonino fu Girolamo, dom. a Novara di Sicilia (Messina) »	1663 —
Id.	567773	Intestata come la precedente »	1663 —
Id.	584069	Intestata come la precedente »	385 —
Id.	614875	Intestata come la precedente »	507.50

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	627129	Intestata come la precedente . . . . . L.	539 —
Id.	638815	Intestata come la precedente . . . . »	441 —
Id.	645380	Intestata come la precedente . . . . . »	399 —
Id.	645390	Intestata come la precedente . . . »	350 —
Id.	683640	Intestata come la precedente . . . . »	297,50
Id.	701862	Intestata come la precedente . . . . »	399 —
Consolidato 5 %	294653	Beneficio parrocchiale di Villagrossa (Mantova) . . . . »	400 —
3.50 %	62346	Millo Domenico fu Giuseppe, domiciliato in S. Damiano (Cuneo) vincolata . . . . »	17,50
Id.	68280	Millo Domenico del vivente Giuseppe, domiciliato in S. Damiano (Cuneo) vincolata . . . . »	17,50
Id.	64044	Bernardi notaio Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato a Pinerolo vincolata . . . . »	84 —
Id.	192553	Galliano Pietro Antonio di Antonio, domiciliato a S. Damiano Macra (Cuneo) vincolata . . . . »	17,50
Id.	654134	Bianchi Alberto ed Arnaldo fu Ermenegildo, minori, sotto la patria potestà della madre Vanetti Evelina fu Giuseppe, vedova Bianchi, dom. a Cuneo . . . . »	157,50
Id.	742053	Bianchi Alberto ed Arnaldo fu Ermenegildo, minori, sotto la patria potestà della madre Vanetti Evelina fu Giuseppe, vedova Bianchi Ermenegildo, dom. a Cuneo . . . »	224 —
Consolidato 5 %	89666	Scovello Matteo di Michele, domiciliato a New Jork . . . »	25 —
3.50 %	769228	Consentino Marianna fu Giovanni, moglie di Campisi Giuseppe fu Carmelo, domicilato a Mistretta (Messina) . . . . »	700 —
5 %	368284	Comune di Castiglione di Sicilia (Catania) . . . . . »	11,305 —
3.50 %	789147	Comune di Azzone (Bergamo) . . . . »	105 —
Consolidato 5 %	343925	Gandolfo Giacomo di Angelo, domiciliato a Conscenti di Nè (Genova) . . . . »	275 —
3.50 %	503213	Annoni Luigia fu Ambrogio, vedova di Chiesa Antonio, domiciliata a Milano . . . . »	35 —
Id.	380259	Intestata come la precedente . . . . »	164,50
Consolidato 5 %	83820	Micheletti Romando di Siccardo, domicilato a New Jork . . . »	500 —
Certificato provvisorio delle Venezie valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato il 25 ottobre 1923 dalla sezione di Regia tesoreria prov. di Trento	7240	Benedetti vedova Giuseppina, nata Dusatti . . capitale »	500 —
3.50 %	168826 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Paola Giovanni, Oreste ed Emilia Catterina di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom ad Asti (Alessandria) . . . . per l'usufrutto: Cantonetti Caterina fu Antonio, vedova di Paola Giovanni.	66,50
Consolidato 5 % vecchio	954902 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Testa Giambattista fu Giovanni, domiciliato in Albenga (Genova) . . . . per l'usufrutto: Nicolini Carlotta fu Gaspare, vedova di Testa Giovanni, domiciliata in Albenga (Genova).	95 —

Roma, 31 gennaio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.